

APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA RURALE
(Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 16/05/1980)
FASC. N. 51

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'art. 110 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 2
SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio Comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli orari, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, all'Autorità comunale e dagli Agenti di Polizia Urbana.

Art. 4
INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5
AGENTI GIURATI DI SOCIETA' PRIVATE

Gli agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6
OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI

Art. 7 COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

Si da atto che, nel territorio comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

CAPO II CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO FURTI CAMPESTRI

Art. 8 DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso soltanto dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 9 CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori o scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10 PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle

misure, di spettanza dell'Autonomia giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai Privati.

Art. 11
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 12
PASCOLO NOTTURNO

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

Art. 13
TRANSITO DEL BESTIAME

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, ne soffermarsi all'aperto, ne lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 14
DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE
PUBBLICA

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento del godimento in natura di beni.

Art. 16
FURTI CAMPESTRI

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed

azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO III DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 17 DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 18 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO IV MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19 RINVIO

La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali.

CAPO V DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 20 DIVIETO DI SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

Art. 21 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi le raccoglie.

Art. 22 CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

CAPO VI
DELLE STRADE VICINALI

Art. 23
RINVIO

La materia trova disciplina:

- Nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52,53 e 54;
- Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
- Nella legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 24
DIVIETO DI ALTERAZIONE

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massiciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 25
ESPURGO DEI FOSSI

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 26
POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramiglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 27
ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 28
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

E' proibito di deporre, gettare e dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 29

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciare dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VII

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 30

RINVIO

La materia è compiutamente disciplinata:

A) Dal codice della Strada:

- T.U. 8 Dicembre 1933, n. 1740 per la parte rimasta in vigore;
- T.U. 15 Giugno 1959, n. 393.

B) Dal regolamento 30 Giugno 1959 n. 420.

CAPO VIII

DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 31

RINVIO

La materia trova compiuta disciplina:

- nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- nel Regolamento di Polizia veterinaria 10/6/1955, n. 854.

CAPO IX

PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 32

RINVIO

La materia trova compiuta disciplina:

- nel R.D. 9 maggio 1929, n. 994;
- nel T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265;
- nella legge 16/6/1938, n. 851 (centrali del latte);
- nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10/6/1955, n. 854;
- nel D.M. 15 Giugno 1959 (importazione prodotti lattei)

CAPO X

DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 33

DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 Metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 Agosto.

Per le trasgressione trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773.

Art. 34 SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso trova applicazione l'art. 652 del Codice Penale.

CAPO XI CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

Art. 35 DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario e terreni e fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art.62 del T.U.L.C.P. 3/3/1934, n. 383, modificato con l'art.21 della legge 9/6/1947, n. 530.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio dell'Autorità Comunale.

Copia del presente Regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

Art. 37 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le trasgressioni del Presente Regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108,109 e 110 del Testo Unico della Legge Comunale Provinciale 3/3/1934, n. 383, con le modifiche apportate dall'art.9 della legge 9/6/1947, n.530.